



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - SANT'AGATA MILITELLO

Via Cosenz, n. 80 - Telefax 0941/722821 - Numero Blu 1530
e-mail: ucmilitello@mit.gov.it – pec: cp-militello@pec.mit.gov.it
sito web: www.guardiacostiera.gov.it/sant-agata-di-militello

ORDINANZA N. 03/2020

“DISCIPLINA RELATIVA ALL’INTERDIZIONE DEI TRATTI DI SPECCHIO ACQUEO RICADENTI ALL’INTERNO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI SANT’AGATA MILITELLO, INTERESSATI DA ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO E/O RISCHIO PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E PER LA PUBBLICA INCOLUMITA’”

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Sant’Agata Militello;

VISTA l’Ordinanza n. 10/2009 emanata dalla Capitaneria di Porto di Milazzo in data 27 febbraio 2009, al fine di disporre l’interdizione permanente di un tratto di specchio antistante la località “Scafa-Testa di Monaco” del Comune di Capo d’Orlando (ME), ubicato più precisamente tra il km. 100,800 ed il km. 100,900 della soprastante strada statale 113, per causa della presenza del fenomeno di movimenti franosi;

VISTA l’Ordinanza n. 15/2011 emanata dalla Capitaneria di Porto di Milazzo in data 19 aprile 2011, al fine di disporre l’interdizione permanente di un tratto di specchio antistante la località “Petraria” del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME), per causa della presenza di parti metalliche affioranti la struttura dei blocchi della locale barriera frangiflutti;

VISTA l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 09/2019 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 10 maggio 2019, attraverso al quale è stata disposta l’interdizione permanente i tratti di specchio acqueo racchiusi rispettivamente tra il lungomare “L. Rizzo” e lo Scoglio di Brolo del Comune di Brolo (ME) e gli “Scogli delle Formiche” e via Andrea Doria del Comune di Capo d’Orlando (ME);

VISTA la nota prot. n. 16281 del 04.03.2010 della Regione Sicilia - Assessorato Territorio ed Ambiente – Servizio 9 di Palermo, con la quale è stato a suo tempo ribadito l'onere posto in capo alle Autorità Marittime ed ai Comuni rivieraschi, per gli aspetti di rispettiva competenza, di segnalare e rendere nota la presenza in aree demaniali marittime di pericoli esistenti per la pubblica incolumità con appositi provvedimenti ordinatori, che impediscano l'accesso nelle zone demaniali in cui vengano rilevate tali situazioni di potenziale rischio, provvedendo altresì all'apposizione tempestiva di cartelli monitori e ponendo in essere ogni concreta misura utile al riguardo:

VISTO il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare – 1972 emendato dall'I.M.O. con risoluzione A.464 (XII) adottata il 19 novembre 1981 (COLREG 72/81)” nella sua versione aggiornata;

CONSIDERATA la necessità di dover rendere più organica ed univoca l'attuale disciplina relativa all'interdizione dei tratti di mare ricadenti nel territorio di propria giurisdizione marittima, interessati dalla presenza di elementi di pericolo e/o potenziale rischio e, pertanto, oggetto di provvedimento di interdizione permanentemente e/o nell'arco temporale giornaliero in cui è prevista la balneazione estiva, allo scopo di prevenire possibili rischi e/o incidenti a danno della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI gli artt. 16, 17, 28, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che nelle zone di mare prospicienti le località costiere ricadenti all'interno del Circondario Marittimo di Sant'Agata Militello, per il quali si riportano di seguito i rispettivi punti di coordinate geografiche rilevate con sistema GPS (**Datum WGS 84**) e/o elementi di riferimento ai fini dell'individuazione delle zone corrispondenti:

<u>ZONA 1</u> COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA (località “Petraria”)	LAT. (WGS 84)	LONG. (WGS 84)	raggio/area di interdizione (valevole <u>permanentemente</u>)
PUNTO A	38°01'06"N	014°22'50"E	litorale costiero ricompreso dal punto A al punto B, esteso dalla battigia verso il largo per mt. 100 (cento) - <u>vedasi allegata planimetria 1</u> -
PUNTO B	38°01'13"N	014°23'09"E	

<u>ZONA 2</u> COMUNE DI CAPO D'ORLANDO (località “Scafa - Testa di Monaco”)	RIFERIMENTO SOPRASTANTE RETE STRADALE SS 113	raggio/area di interdizione (valevole permanentemente)
PUNTO A	Km. 100,800	litorale costiero ricompreso dal punto A al punto B, esteso dalla battigia verso il largo per mt. 100 (cento) <u>-vedasi allegata planimetria 2 -</u>
PUNTO B	Km.100,900	

<u>ZONA 3</u> COMUNE DI CAPO D'ORLANDO (località “Scoglio delle Formiche - lungomare Andrea Doria”)	LAT. (WGS 84)	LONG. (WGS 84)	raggio/area di interdizione (valevole unicamente durante la stagione turistico –balneare)
PUNTO A	38°09'49"N	014°44'23"E	poligono racchiuso tra i vertici relativi ai punti A,B,C,D ed E <u>-vedasi allegata planimetria 3-</u>
PUNTO B	38°09'50"N	014°44'24"E	
PUNTO C	38°09'53"N	014°44'30"E	
PUNTO D	38°09'46"N	014°44'38"E	
PUNTO E	38°09'41"N	014°44'33"E	

<u>ZONA 4</u> COMUNE DI BROLO (località "Lungomare Luigi Rizzo - Scoglio di Brolo")	LAT. (WGS 84)	LONG. (WGS 84)	raggio/area di interdizione (valevole unicamente durante la stagione turistico - balneare)
VERTICE NORD	38°09'53' N	014°49'32' E	triangolo il cui vertice nord è posto sullo "Scoglio di Brolo" e gli altri due vertici rispettivamente sulla spiaggia antistante la Via Sottogrotte (lato Ovest) e la strada di collegamento tra il "Lungomare e la Via On. Germanà – La Cicala", (lato Est) <u>-vedasi allegata</u> <u>planimetria 4)</u>
VERTICE LATO OVEST	38°09'38"N	014°49'30"E	
VERTICE LATO EST	38°09'42"N	014°49'42"E	

permangono condizioni ambientali tali da preconstituire un potenziale pericolo e/o rischio sotto i profili relativi alla sicurezza della navigazione, nonché della tutela della pubblica incolumità e dell'ambiente marino-costiero.

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione permanente degli specchi acquei circostanti la zona di pericolo)

Con decorrenza immediata ed a carattere permanente, nell'area ricompresa all'interno dei punti di riferimento costituenti la **ZONA 1** e **ZONA 2**, **è vietato permanente**:

- a) navigare, ancorare e sostare con qualunque unità navale, imbarcazione e natante di qualunque genere e per qualsivoglia attività;
- b) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- c) svolgere attività di pesca di qualunque natura, sia professionale che sportiva, sia essa di superficie che subacquea;
- d) effettuare la balneazione o qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare.

Articolo 2

(Interdizione temporale - divieti per le unità navali durante la stagione turistico-balneare)

A carattere temporale, ricompreso nel periodo relativo alla stagione turistico–balneare di ogni anno, nell'area ricompresa all'interno dei punti di riferimento costituenti la **ZONA 3** e **ZONA 4**, durante l'orario destinato alla balneazione (**dalle ore 09.00 alle ore 19.00**) **è vietato**:

-il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore (compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, *surf*, *kite-surf*, *wind-surf*, *fly board*, *jetlev flyer*, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boats*, tavole a motore e simili). I conduttori delle unità che sostano/ormeggiano/ancorano in prossimità delle precitate zone di interdizione temporanea giornaliera, adottano altresì le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata.

Gli specchi acquei oggetto di interdizione e contrassegnati come “ZONA 3” e “ZONA 4”, dovranno essere opportunamente segnalati e delimitati a cura dei rispettivi Comuni di competenza, al fine di garantire il suddetto divieto di transito e la sicura balneazione.

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni delle aree di interdizione di cui al precedente punto devono procedere prestando particolare attenzione, valutando altresì l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 3 **(Deroghe)**

Non sono soggette al divieto di cui agli articoli 1 e 2 le unità della Guardia Costiera, nonché tutte quelle militari e delle forze di polizia, di soccorso e i mezzi impegnati in servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità (D.P.R. n.470/1982), che siano chiaramente riconoscibili come tali attraverso le previste insegne, in funzione delle esigenze strettamente connesse all'attività istituzionale in corso e/o eventuali situazioni emergenziali;

Non soggiacciono al divieto sancito al precedente articolo 2:

- a) i piccoli natanti senza propulsione meccanica, secondo le definizioni contenute nell'art. 3, comma 1° PT.7 della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 09/2019 del 10 maggio 2019;

- a) tutte le unità esclusivamente all'interno dei corridoi di lancio, qualora eventualmente presenti in loco e conformi alle prescrizioni dettate dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare.

Articolo 4

(Regime sanzionatorio)

I contravventori delle norme di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, saranno puniti a norma dell'art. 53 del Codice della Nautica da Diporto (D.lgs. n°171 del 18/07/2005 come integrato dal D.Lgs n.229/2017), nonché ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza, si rimanda ad ogni altra norma relativa al Codice della Navigazione e/o di regolamentazione locale eventualmente applicabili nel merito, manlevando l'Autorità Marittima da ogni qualsivoglia responsabilità e/o molestia.

Articolo 5

(Entrata in vigore)

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, sostituendo le disposizioni precedentemente impartite con Ordinanze n.10/2009 del 27 febbraio 2009 e n.15/2011 del 19 aprile 2011 della superiore Capitaneria di Porto di Milazzo, nonché quelle specificatamente riportate nel corpo dell'art. 06 – punto 1.1., comma a) e b) della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 09/2019 citata in premessa, precedentemente emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Il Comune di Capo d'Orlando è invitato a valutare, per quanto di rispettiva competenza ed attribuzione, l'opportunità di emanare analogo provvedimento di interdizione permanente che interessi, nello specifico, il retrostante tratto di arenile posto contiguamente alla ZONA 2 di cui al precedente articolo 1 della presente Ordinanza, nonché all'aggiornamento della relativa segnaletica monitoria da apporre in loco.

Ogni eventuale richiamo a precedenti Ordinanze trascritto sulla segnaletica monitoria già esistente e non ancora aggiornata, si intende pertanto riferito alla presente Ordinanza.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it/sant-agata-di-militello>.

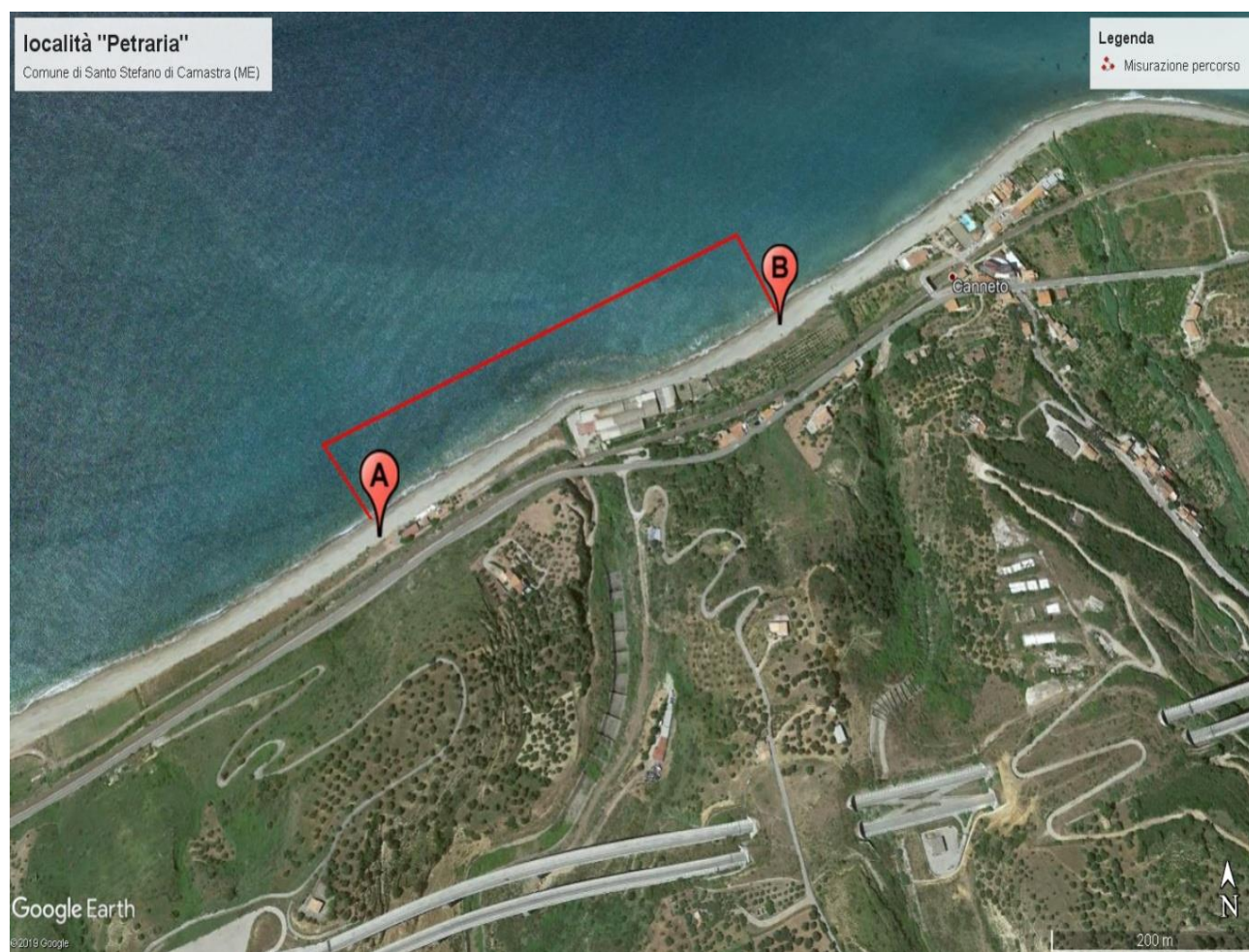
Sant'Agata Militello, lì 05 febbraio 2020

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Donato Michele Pio BONFITTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

ZONA 1

**INTERDIZIONE PERMANENTE - ZONA DI MARE PROSPICIENTE LA LOCALITA'
"PETRARIA" DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME)
(Datum "WGS 84")**



PUNTO A	38° 01' 06" N	014° 22' 50" E
PUNTO B	38° 01' 13" N	014° 23' 09" E

ZONA 2

**INTERDIZIONE PERMANENTE - ZONA DI MARE PROSPICIENTE LA LOCALITA'
"SCAFA-TESTA DI MONACO" DEL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO (ME)
 (Datum "WGS 84")**



PUNTO A	Km. 100,800
PUNTO B	Km.100,900

ZONA 3

INTERDIZIONE TEMPORANEA - ZONA DI MARE RACCHIUSA TRA GLI “SCOGLI DELLE FORMICHE” E VIA ANDREA DORIA DEL COMUNE DI CAPO D’ORLANDO (ME)

(Datum “WGS 84”)

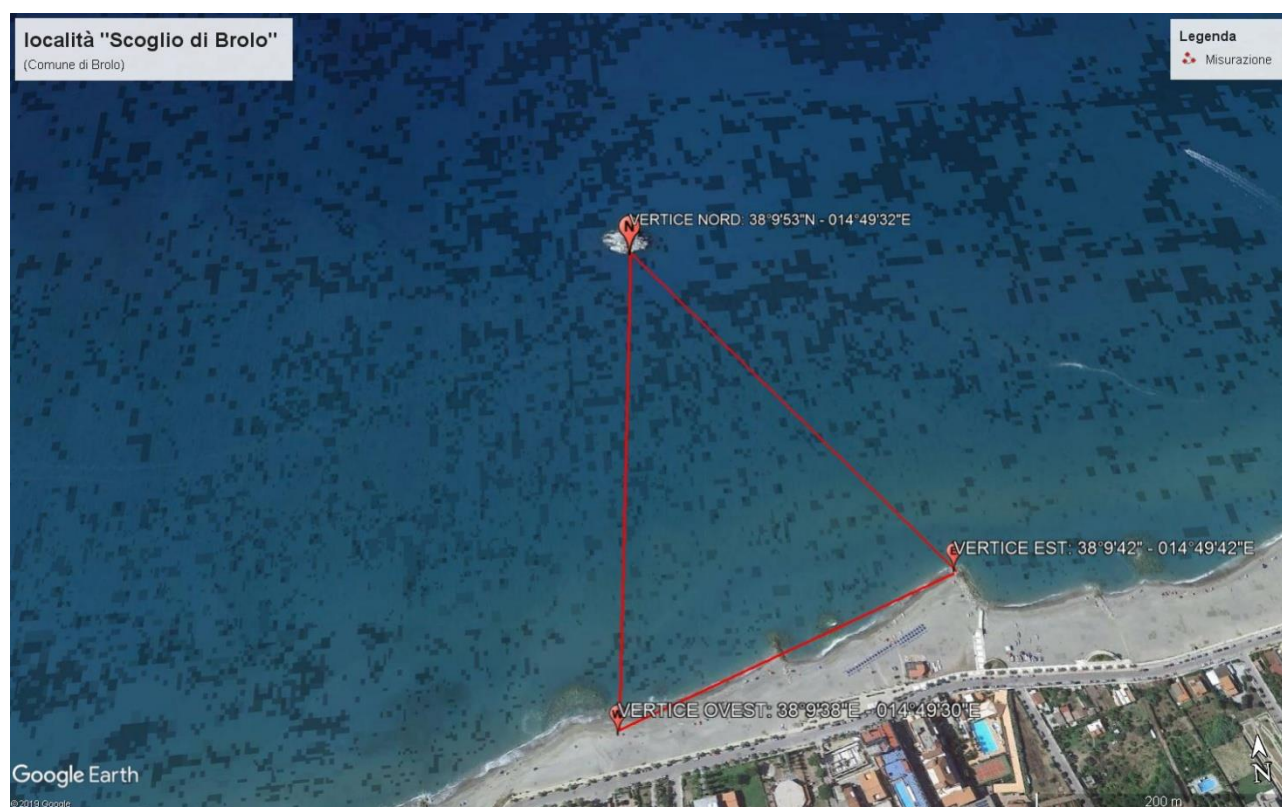


PUNTO A	38° 09' 49" N	014° 44' 23" E
PUNTO B	38° 09' 50" N	014° 44' 24" E
PUNTO C	38° 09' 53" N	014° 44' 30" E
PUNTO D	38° 09' 46" N	014° 44' 38" E
PUNTO E	38° 09' 41" N	014° 44' 33" E

ZONA 4

**INTERDIZIONE TEMPORANEA - ZONA DI MARE RACCHIUSA TRA IL LUNGOMARE
“LUIGI RIZZO” E “LO SCOGLIO DI BROLO” DEL COMUNE DI BROLO (ME)**

(Datum “WGS 84”)



VERTICE NORD	38° 09' 53" N	014° 49' 32" E
VERTICE LATO OVEST	38° 09' 38" N	014° 49' 30" E
VERTICE LATO EST	38° 09' 42" N	014° 49' 42" E